

Le chat di Palamara: scontro tra C.S.M. e P.G.

03 Giugno 2022



LE CHAT DI PALAMARA

Altri articoli dell'autore

DIRITTO / I panni sporchi dell'Associazione Nazionale Magistrati

DIRITTO / A ciascuno il suo. È ancora tollerabile la segretezza delle archiviazioni disciplinari?

DIRITTO / La corresponsabilità del ministro Nordio

Newsletter

Abbonamenti



La rinascita della magistratura italiana

Rubrica a cura di **Rosario Russo**

Palamara, magistratura, CSM

Nella seduta dello scorso 13 aprile il C.S.M. ha deliberato di non potere approvare l'archiviazione (suggerita dalla Prima Commissione) del procedimento per incompatibilità oggettiva promosso nei confronti di un magistrato, con riferimento alle conversazioni telematiche da lui intrattenute con il dott. Palamara in seno alle famose chat.

Come risulta da *«fonti aperte»* (Radio Radicale e sito del Consiglio), nel corso dell'accesa discussione, tre Consiglieri (Di Matteo, Gigliotti e Pepe) **hanno lamentato che il Procuratore Generale presso la Suprema Corte avrebbe dovuto esercitare l'azione disciplinare in ordine a tutte le gravi condotte spartitorie-clientelari addebitabili al predetto magistrato**, come egli stesso aveva fatto per il dott. Palamara.

Per comprendere il contrasto è necessario un breve chiarimento.

Procedimento amministrato per incompatibilità oggettiva e procedimento giurisdizionale per violazione disciplinare sono profondamenti diversi.

Il primo presuppone che il magistrato non abbia commesso violazioni disciplinari e si conclude:

a) con il trasferimento ad altro ufficio, se risulti dimostrata l'oggettiva (cioè incolpevole) incompatibilità ambientale o funzionale;

b) con l'archiviazione, nel caso in cui tale incompatibilità non sussista. Su questo procedimento, istruito dalla Prima Commissione del C.S.M., decide il Plenum con decisione impugnabile davanti al Giudice Amministrativo.

Il secondo procedimento è volto ad accertare la commissione di (colpevoli o dolose) condotte incastonabili nelle specifiche previsioni della legge. Esso, promosso doverosamente ed istruito dal P.G. presso la Suprema Corte, è deciso dalla Sezione Disciplinare del C.S.M.. con sentenza impugnabile davanti alle Sezioni Unite della

Newsletter

Abbonamenti

magistrato indagato era tutt'altro che incolpevole, sicché non era comunque pertinente il procedimento amministrativo avviato; e, per altro verso, il P.G. tempestivamente aveva promosso sì l'azione disciplinare (di cui s'ignora l'esito), ma soltanto con riferimento ad un unico episodio, sicché egli non poteva esperire aggiuntiva azione per le altre gravi e numerose condotte illecite, essendo ormai spirato il menzionato termine annuale.

In difetto di altri dettagli, l'osservatore esterno non è in grado di stabilire la veridicità delle critiche mosse al P.G., ma può svolgere almeno due osservazioni.

La **prima**. Non sfugge che, **proprio perché gli stessi Consiglieri ufficialmente si dolgono dell'incompleta contestazione di violazioni (oggettivamente e soggettivamente) disciplinari, qualunque sforzo ermeneutico o dialettico del C.S.M. volto, in successiva delibera, ad incastonare comunque tali violazioni nell'ambito dell'incompatibilità oggettiva (ambientale o funzionale) si esporrebbe alla valutazione critica del Giudice Amministrativo**. Ne conseguirebbe che la maggior parte delle illecite condotte del magistrato indagato sarebbe infine sottratta tanto al rimedio amministrativo quanto a quello giurisdizionale.

La seconda. In generale, se le famose chat del dott. Palamara, che documentano intenzionali scambi clientelari, vengano esaminate dal C.S.M. nell'ambito vistosamente improprio del procedimento amministrativo per incompatibilità oggettiva, l'archiviazione sarebbe tanto inevitabile (per difetto del presupposto) quanto elusiva dei precetti disciplinari, correttamente applicati invece per il dott. Palamara.

Questo grave timore sembra non peregrino, ove si prendano in considerazione altre delibere per incompatibilità oggettiva trattate dal C.S.M., anteriori (v. Plenum del 13 gennaio 2021) o successive (v. Plenum del 20 aprile e del 31 maggio 2022) a quella qui vagliata del 13 aprile 2022.

La questione merita adeguato approfondimento.

Articoli più letti su questo argomento

Newsletter

Abbonamenti

STORIA / Magistrati e P2

DIRITTO / I panni sporchi dell'Associazione Nazionale Magistrati*di Rosario Russo***DIRITTO / A ciascuno il suo. È ancora tollerabile la segretezza delle archiviazioni disciplinari?***di Rosario Russo***DIRITTO / Advocatura e il mastro distillatore***di Paolo Rosa***DIRITTO / La corresponsabilità del ministro Nordio***di Rosario Russo***DIRITTO / Separazione delle carriere: punti giuridici a favore e confutazione assurdità a sfavore***di Angelo Lucarella***DIRITTO / Indipendenza e autonomia della magistratura alla cinese***di Paolo Rosa***DIRITTO / Contro la segretezza dei provvedimenti disciplinari dell'ANM***di Rosario Russo***DIRITTO / Sulla separazione delle carriere appena approvata dal parlamento**

Newsletter

Abbonamenti



di Rosario Russo



DIRITTO / La questione della trasparenza disciplinare all'interno dell'associazione nazionale magistrati

di Rosario Russo



filodiritto

Sede legale e amministrativa

InFOROmatica S.r.l.

Via Castiglione 81, 40124 - Bologna

Tel. 051.98.43.125

Fax 051.98.43.529

P.IVA IT02575961202



Iscriviti alla newsletter



Cerca nel sito

ABBONAMENTI

Chi siamo

Contatti

Informatica S.r.l.

La nostra storia

Redazione

Autori

Comitato scientifico

Curatori

Fotografi

Partner

Newsletter

Abbonamenti



[RSS contributi](#)
[Academy](#)
[Archivio articoli](#)
[Codici](#)
[Riviste](#)
[Rubriche](#)

Copyright © 2021, Informativa S.r.l.

Direttore responsabile: Antonio Zama - Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752

Credits  **webit**

Newsletter

Abbonamenti